

Elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri

17 aprile 2024

Introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia

Presso la [I^a Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato](#) prosegue l'**esame del disegno di legge costituzionale** "Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica" ([AS 935](#)).

Il 24 gennaio 2024, la I^a Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato ha **approvato** la **proposta di adottare** il disegno di legge costituzionale "Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica", ([AS 935](#)) quale **testo base** per il seguito dell'esame.

L'esame del disegno di legge costituzionale - approvato dal [Consiglio dei ministri n. 57 del 3 novembre 2023](#), su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati - è stato avviato dalla I^a Commissione permanente Affari Costituzionali del Senato il 23 novembre 2023 e dal 28 novembre scorso la Commissione ha svolto [un ciclo di audizioni informali](#).

La riforma costituzionale ha l'obiettivo di rafforzare la stabilità dei Governi, consentendo l'attuazione di indirizzi politici di medio-lungo periodo; consolidare il principio democratico, valorizzando il ruolo del corpo elettorale nella determinazione dell'indirizzo politico della Nazione; favorire la coesione degli schieramenti elettorali; evitare il transfughismo e il trasformismo parlamentare.

Il testo opera su **cinque versanti**:

1. introduce un **meccanismo di legittimazione democratica diretta** del Presidente del Consiglio dei ministri, eletto a suffragio universale con apposita votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera per la quale si è candidato e che, in ogni caso, sia necessariamente un parlamentare;
2. fissa in **cinque anni la durata dell'incarico** del Presidente del Consiglio, favorendo la stabilità del Governo e dell'indirizzo politico;
3. garantisce il **rispetto del voto popolare e la continuità del mandato elettorale** conferito dagli elettori, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell'attuazione del medesimo programma di Governo. L'eventuale cessazione del mandato del sostituto così individuato determina lo scioglimento delle Camere;
4. affida alla legge la **determinazione di un sistema elettorale delle Camere** che, attraverso un premio assegnato su base nazionale, assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio il 55 per cento dei seggi parlamentari, in modo da assicurare la governabilità;
5. supera la **categoria dei senatori a vita** di nomina del Presidente della Repubblica, precisando che i senatori a vita già nominati restano comunque in carica.

Il testo si ispira a un criterio "minimale" di modifica della Costituzione vigente, in modo da operare in continuità con la tradizione costituzionale e parlamentare italiana e da preservare al massimo grado le prerogative del Presidente della Repubblica, figura chiave dell'unità nazionale.